Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 17 agosto 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1376.
Costituzione dell'Ente morale: « Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » (E.C.I.L.V.), con sede in Modena. Pag. 3093

REGIO DECRETO 24 maggio 1937-XV, n. 1377.
Soppressione della sezione del Tribunale militare territoriale di Roma, istituita con l'articolo 2 del R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 683 . . . . Pag. 3095

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1378.
Disciplina dell'orario di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi di vendita in Libia . . . . Pag. 3095

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1379.
Approvazione dell'Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937-XV. Pag. 3096

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1937-XV.
Nomina del sig. Pachner Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . Pag. 3098

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 1006, riguardante la autorizzazione alle Associazioni professionali ed Istituti collaterali ad acquistare beni mobili e ad accettare lasciti e donazioni . . . . Pag. 3099

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento mezzo foglio cedole . . Pag. 3099
Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 3099
Elenco di obbligazioni 5 per cento delle strade ferrate del Tirreno acquistate per l'ammortamento al 1° gennaio 1935-XIII dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298) . . . Pag. 3099
Diffida per smarrimento di ricevuto di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3100
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Pancrazio (Ravenna). . Pag. 3100

CONCORSI

Ministero dell'interno: Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale . . . . Pag. 3100
Regia prefettura di Lucca: Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta . . . . Pag. 3100

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1376.
Costituzione dell'Ente morale: « Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » (E.C.I.L.V.), con sede in Modena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta e urgente di costituire un Ente morale che si sostituisca alla « Lavorazione sociale cooperativa delle vinacce in Modena »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e con quello per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito l'« Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » (E.C.I.L.V.), ente morale, con sede in Modena, avente lo scopo di provvedere alla lavorazione razionale delle vi-

nacce e di altri prodotti e sottoprodotti della vinificazione, e alla vendita o alla utilizzazione in comune di tutti i prodotti che si possono ottenere dalle lavorazioni suddette.

La durata dell'Ente è di anni cinquanta.

Art. 2.

L'Ente si assume il patrimonio della « Lavorazione sociale cooperativa delle vinacce in Modena » costituito da tutte le attività immobiliari e mobiliari dell'azienda e dai diritti ad essa comunque pertinenti, compresi i contributi erogati dallo Stato, nonchè dalle passività e da tutti gli oneri dell'azienda stessa.

Art. 3.

Il capitale dell'Ente è variabile ed è costituito:

a) dalle quote di partecipazione dei soci effettivi della « Lavorazione sociale cooperativa della vinacce in Modena », nella misura fissata nel seguente art. 4;

b) da quote di partecipazione di tutti i soci ordinari dell'Ente, non inferiore a L. 100 ciascuna;

c) da eventuali elargizioni versate a fondo perduto da soci benemeriti;

d) da ogni altro eventuale conferimento elargito a favore dell'Ente.

Art. 4.

Le quote di partecipazione sul patrimonio della « Lavorazione sociale cooperativa delle vinacce in Modena » spettanti ai soci effettivi di essa, vengono stabilite in base ai seguenti criteri:

1° dall'ammontare delle assegnazioni fissate con deliberazione dell'assemblea del 31 agosto 1936-XIV, a titolo di quote di partecipazione alla « Lavorazione sociale cooperativa delle vinacce in Modena » si devono detrarre:

a) il valore capitale delle maturande annualità del contributo statale ordinario 3,50 per cento nel pagamento degli interessi del mutuo agrario in corso col Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;

b) l'importo delle prime cinque annualità maturate del contributo statale straordinario « agricoltori benemeriti ».

La rimanenza viene assegnata ai soci effettivi della « Lavorazione sociale cooperativa delle vinacce in Modena » in proporzione al valore delle materie di loro produzione consegnate alla Società per la lavorazione in comune ed è convertita in quote di partecipazione al capitale dell'« Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce »;

2° la tassa di ammissione versata dai predetti soci effettivi viene loro attribuita ad incremento delle rispettive quote di partecipazione.

In applicazione di quanto sopra, le quote di partecipazione dei soci effettivi della « Lavorazione sociale cooperativa delle vinacce in Modena » al capitale dell'Ente, sono le seguenti:

1.	Cantina sociale di Casteggio	L.	68.296,35
2.	Cantina sociale di Codevilla	»	7.322,45
3.	Cantina sociale del Guastellese	»	1.738,90
4.	Cantina sociale cooperativa di Modena	»	76.020,80
5.	Cantina sociale di Retorbido	»	18.750,85
6.	Cantina sociale di Santa Maria della Versa	»	16.496,65
7.	Cantina sociale cooperativa di Torrazza Coste	»	6.111,90
8.	Benassi dott. Nicola	»	6.397 —
9.	Copelli Ubaldo	L.	300 —
10.	Garuti ing. Virginio	»	1.423,25
11.	Gobbi Belcredi Luigi	»	300 —
12.	Pellerano Giovanni	»	300 —
13.	Pellerano-Sacerdoti Ina Maria	»	5.441,25

Art. 5.

Le quote di partecipazione sono nominative ed in numero illimitato.

La responsabilità dei soci è limitata alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

a) l'assemblea dei soci ordinari partecipanti al capitale sociale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il Collegio dei sindaci;

e) il Comitato dei probiviri.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri, compresovi il presidente, i quali vengono nominati:

uno dal Ministero delle corporazioni;

uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

uno dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

sei dall'assemblea generale dei soci ordinari.

Almeno quattro dei consiglieri eletti dall'assemblea debbono essere scelti fra i legali rappresentanti delle cantine sociali associate.

Il presidente è nominato dal Ministero delle corporazioni.

I consiglieri, compreso il presidente, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di amministrazione per procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio, nonchè all'eventuale nomina di consiglieri usciti dalla carica, la cui elezione sia di competenza dell'assemblea stessa.

Art. 9.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti, i quali vengono nominati:

uno effettivo dal Ministero delle corporazioni;

uno effettivo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

uno effettivo dal Ministero delle finanze;

uno effettivo dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

uno effettivo e due supplenti dall'assemblea dei soci ordinari.

Art. 10.

Il Comitato dei probiviri è composto di tre membri, scelti fra non soci, i quali vengono nominati:

uno dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

due dall'assemblea generale dei soci ordinari.

I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11.

Lo statuto dell'Ente e le eventuali modificazioni di esso sono soggetti all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni che può far eseguire ispezioni ed inchieste sul funzionamento dell'Ente stesso, ed aderisce alla Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, che fa capo all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Nei casi di irregolare funzionamento o di inosservanza delle disposizioni di legge o statutarie o di altre gravi irregolarità, con decreto del Ministro per le corporazioni può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un Commissario governativo, il quale assume la temporanea amministrazione dell'Ente con tutti i poteri attribuiti al Consiglio di amministrazione e al presidente di esso e promuove, nel termine che sarà stabilito, gli atti necessari per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Lo scioglimento dell'Ente prima della scadenza del termine di durata può essere disposto soltanto con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.

Con lo stesso decreto o con successivo decreto del Ministro per le corporazioni sarà provveduto alla nomina di uno o più liquidatori e saranno stabilite le norme per la liquidazione.

L'Ente è soggetto alla liquidazione amministrativa prevista dal R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Art. 14.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 maggio 1937-XV, n. 1377.
Soppressione della sezione del Tribunale militare territoriale di Roma, istituita con l'articolo 2 del R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 683.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 683, con il quale è stata disposta la temporanea istituzione di una sezione del Tribunale militare territoriale di Roma, con sede in Roma;

Ritenuto che, essendo venute meno le esigenze eccezionali che avevano determinato il provvedimento, deve disporsi la soppressione della istituita sezione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È soppressa la sezione del Tribunale militare territoriale di Roma, istituita con l'art. 2 del R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 683.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1378.
Disciplina dell'orario di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi di vendita in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita nella Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governatore generale della Libia potrà, per i negozi ed esercizi di vendita, determinare con propri decreti, su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e sentito il podestà, per singole località e categorie:

a) i giorni di chiusura totale o parziale, oltre le domeniche;

b) l'orario di apertura e chiusura in tali giorni, nei giorni di riposo compensativo, nonchè nei giorni che precedono i giorni festivi e per i quali siano ammessi eventualmente prolungamenti di orario;

c) l'orario di apertura e chiusura nei giorni feriali.

I decreti di cui al precedente comma, potranno tener conto delle tradizioni e consuetudini religiose dei cittadini italiani libici, che gestiscono negozi ed esercizi vendita.

Il Governatore generale potrà delegare ai Commissari generali le facoltà contemplate dal presente articolo.

Art. 2.

In caso di trasgressione alle norme contenute nei provvedimenti di cui sopra, saranno applicate le sanzioni stabilite per le trasgressioni alla legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, sul riposo settimanale e domenicale estesa alla Libia con R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 868.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1379.
Approvazione dell'Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 13 dell'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossero, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 80. — MANCINI.

Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme.

(Berlino, 10 febbraio 1937).

ARRANGEMENT INTERNATIONAL
CONCERNANT LE TRANSPORT DES CORPS.

Désireux d'éviter les inconvénients résultant des divergences dans les règlements relatifs au transport des corps, et vu l'intérêt qu'il y aurait à établir une réglementation uniforme à cet égard, les Gouvernements soussignés s'engagent à accepter l'entrée au le passage en transit sur leurs territoires respectifs des corps de personnes décédées sur le territoire d'une des autres pays contractants, à la condition que les prescriptions suivantes soient observées:

A) *Prescriptions générales.*

Art. 1er.

Pour tout transport de corps, par quelque moyen et dans quelques condition que ce soit, un laissez-passer spécial (laissez-passer mortuaire), autant que possible conforme au modèle ci-annexé et contenant, en tout cas, le nom et prénom et l'âge du décédé, le lieu, la date et la cause du décès, sera nécessaire; le dit laissez-passer sera délivré par l'autorité compétente pour le lieu de décès ou le lieu d'inhumation, s'il s'agit de restes exhumés.

Il est recommandé que le laissez-passer soit libellé, en plus de la langue du pays où il est délivré, au moins dans l'une des langues les plus usitées dans les relations internationales.

Art. 2.

Il ne sera pas exigé par le pays destinataire ou par les pays de transit, outre les documents prévus par les Conventions internationales relatives aux transports en général, d'autres pièces que le laissez-passer prévu à l'article qui précède. Celui-ci ne devra être délivré par l'autorité responsable que sur présentation:

1) d'un extrait authentifié de l'acte de décès;

2) des attestation officielles établissant que le transport ne soulève aucune objection au point de vue de l'hygiène ou au point de vue médico-légal et que le corps a été mis en bière conformément aux prescription du présent Arrangement.

Art. 3.

Le corps sera placé dans un cercueil métallique, dont le fond aura été recouvert d'une couche d'environ 5 centimètres d'une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.), additionnée d'une substance antiseptique. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps luimême sera enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.

Le cercueil métallique sera ensuite hermétiquement clos (soudé) et ajusté lui-même, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans una bière en bois. Celle-ci aura une épaisseur d'au moins 3 centimètres, ses joints devront être bien étanches et sa fermeture devra être assurée par des vis distantes de 20 centimètres au plus; elle sera consolidée par des bandes métalliques.

Art. 4.

Entre les territoires de chacun des contractants, le transport des corps des personnes décédée des suites de la peste, du choléra, de la variole ou du typhus exanthématique n'est autorisé qu'un an au plus tôt après le décès.

B) *Prescriptions spéciales.*

Art. 5.

Pour le transport par chemin de fer, outre les prescription générales des articles 1 à 4 ci-dessus, les règles suivantes sont applicables:

a) Le cercueil sera transporté dans un wagon fermé. Un wagon ouvert pourra, toutefois, être employé si le cercueil est livré dans un fourgon funéraire fermé et reste dans ce fourgon.

b) Il appartient à chaque pays de déterminer dans quel délai le corps doit être retiré à l'arrivée. Si l'expéditeur peut établir d'une manière satisfaisante que le corps sera effectivement retiré dans ce délai, il ne sera pas nécessaire que le cercueil soit accompagné.

c) Il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.

d) Le cercueil sera expédié par voie rapide et, autant que possible, sans transbordement.

Art. 6.

Pour le transport par automobile, autre les prescriptions générales des articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables:

a) Le cercueil sera transporté soit, de préférence, dans un fourgon funéraire spécial, soit dans un fourgon ordinaire fermé.

b) Il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.

Art. 7.

Pour le transport par voie aérienne, outre les prescriptions générales des articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables:

a) Le cercueil sera transporté soit dans un aéronef employé spécialement et uniquement pour le dit transport, soit dans un compartiment spécialement et uniquement réservé à cet effet dans un aéronef ordinaire.

b) Il ne peut être transporté avec le cercueil, dans le même aéronef ou dans le même compartiment, que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.

Art. 8.

Pour le transport par voie maritime, autre les prescriptions générales des articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables:

a) La bière en bois renfermant le cercueil métallique, conformément aux dispositions de l'art. 3, sera elle-même incluse, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une caisse ordinaire en bois.

b) La dite caisse, avec son contenu, recevra un emplacement tel qu'il exclue tout contact avec des produits alimentaires ou de consommation et toute gêne pour les passagers et pour l'équipage.

Art. 9.

En cas de decès survenu à bord, le corps pourra être conservé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 qui précède. Les actes et attestations nécessaires aux termes de l'art. 2 seront établis conformément aux lois du pays dont le navire porte le pavillon et le transport s'effectuera comme s'il s'agissait d'un corps embarqué.

Si le décès s'est produit moins de 48 heures avant l'arrivée du navire au port où l'inhumation doit avoir lieu, et si le matériel nécessaire à l'application rigoureuse des dispositions prévues en *a*) de l'art. 8 qui précède fait défaut à bord, le corps, enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique, pourra être mis dans une bière en bois solide, faite de planches d'au moins 3 centimètres d'épaisseur, à joints étanches et fermée par des vis, dont le fond aura été préalablement recouvert d'une couche d'environ 5 centimètres d'une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.) additionnée d'une substance antiseptique et qui sera placée elle-même, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une caisse en bois. Les dispositions du présent alinéa ne seront, toutefois, pas applicables si la mort a été due a l'une des maladies visées à l'art. 4.

Le présent article ne s'applique pas aux navires effectuant des traversées n'excédant pas 24 heures et qui, s'il se produit un décès à bord, remettent le corps aux autorités compétentes dès leur arrivée au port où doit avoir lieu cette remise.

C) *Dispositions finales.*

Art. 10.

Les dispositions, tant générales que spéciales, du présent Arrangement marquent le maximum des conditions, tarifs exceptés, pouvant être mises à l'acceptation des corps en provenance de l'un des pays contractants. Ces pays restent libres d'accorder des facilités plus grandes, par application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions d'espèce prises d'un commun accord.

Le présent Arrangement ne s'applique pas au transport des corps s'effectuant dans les limites des régions frontalières.

Art. 11.

Le présent Arrangement s'applique au trasport international des corps aussitôt après décès ou après exhumation. Ses dispositions ne préjudicent en rien aux règles en vigueur dans les pays respectifs en matière d'inhumations et d'exhumations.

Le présent Arrangement ne s'applique pas au transport des cendres.

D) *Clauses protocolaires.*

Art. 12.

Le présent Arrangement portera la date de ce jour et pourra être signé pendant la durée de six mois à partir de cette date.

Art. 13.

Le présent Arrangement sera ratifié et les instruments de ratification seront remis au Gouvernement allemand aussitôt que faire se pourra.

Dès que cinq ratifications auront été déposées le Gouvernement allemand en dressera procès-verbal. Il transmettra des copies de ces procès-verbal aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes et à l'Office international d'Hygiène publique. Le présent Arrangement entrera en vigueur le cent-vingtième jour après la date dudit procès-verbal.

Chaque dépôt ultérieur de ratifications sera constaté par un procès-verbal établi et communiqué selon la procédure indiquée ci-dessus. Le présent Arrangement entrera en vigueur à l'égard de chacune des Hautes Parties contractantes le cent-vingtième jour après la date du procès-verbal constatant le dépôt de ses ratifications.

Art. 14.

Les Pays non signataires du présent Arrangement seront admis à y adhérer à tout moment à partir de la date du procès-verbal constatant le dépôt des cinq premières ratifications.

Chaque adhésion sera effectuée au moyen d'une notification par la voie diplomatique adressée au Gouvernement allemand. Celui-ci déposera l'acte d'adhésion dans ses archives; il informera aussitôt les Gouvernements de tous les Pays participant à l'Arrangement, ainsi que l'Office international d'Hygiène publique, en leur faisant connaître la date du dépôt. Chaque adhésion produira effet le cent-vingtième jour à partir de cette date.

Art. 15.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation du présent Arrangement, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas, le présent Arrangement ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Gouvernement allemand qu'elle entend rendre le présent Arrangement applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'Arrangement s'appliquera aux territoires visés dans la notification le cent-vingtième jour à partir de la date du dépôt de cette notification dans les archives du Gouvernement allemand.

De même, chacune des Hautes Parties contractantes, peut, à tout moment, après l'expiration de la période mentionnée à l'art. 16, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application du présent Arrangement à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas, l'Arrangement cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration un an après la date du dépôt de cette déclaration dans les archives du Gouvernement allemand.

Le Gouvernement allemand informera les Gouvernements de tous les Pays participant au présent Arrangement, ainsi que l'Office international d'Hygiène publique, des notifications et déclarations faites par application des dispositions ci dessus, en leur faisant connaître la date du dépôt de celle-ci dans ses archives.

Art. 16.

Le Gouvernement de chacun des Pays participant au présent Arrangement pourra, à tout moment, après que l'Arrangement aura été en vigueur à son égard pendant cinq ans, le dénoncer par notification écrite adressée par la voie diplomatique au Gouvernement allemand. Celui-ci déposera l'acte de dénonciation dans ses archives; il informera aussitôt les Gouvernements de tous les Pays participant à l'Arrangement, ainsi que l'Office international l'Hygiène publique, en leur faisant connaître la date du dépôt; chaque dénonciation produira effet un an après cette date.

Art. 17.

La signature du présent Arrangement ne pourra être accompagnée d'aucune réserve qui n'aura pas été préalablement approuvée par les Hautes Parties contractantes déjà signataires. De même, il ne sera pas pris acte de ratifications ni d'adhésions accompagnées de réserves qui n'auront pas été approuvées préalablement par tous les Pays participant à la Convention.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Arrangement.

Fait à Berlin, le 10 février 1937 en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement allemand et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique à chacune des Hautes Parties contractantes.

Pour l'Allemagne:
DIECKHOFF

Pour la Belgique:
JACQUES DAVIGNON

Pour le Chili:
LUIS V. DE PORTO-SEGURO

Pour le Danemark:
H. HOFFMEYER

Pour la France:
ANDRÉ FRANÇOIS-PONCET

Pour l'Italie:
B. ATTOLICO

Pour la Suisse:
PAUL DINICHERT

Pour la Tchécoslovaquie:
DR. V. MASTNY

Pour la Turquie:
M. H. ARPAG

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

ANNEXE

LAISSEZ-PASSER MORTUAIRE

Toutes les prescriptions légales relatives à la mise en cercueil ayant été observées, le corps de . . . . (nom, prénom et profession du défunt; pour les enfants, profession de père et mère), décédé le . . . ., à . . . ., par suite de . . . . . (cause du décès), à l'âge de . . . . ans (date précise de la naissance, si possible), doit être transporté . . . . (indication du moyen de transport), de . . . . (lieu de départ), par . . . . (route), à . . . . . . (lieu de destination).

Le transport de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des pays sur le territoire desquels le transport doit avoir lieu sont invitées à le laisser passer librement et sans obstacle.

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1937-XV.

Nomina del sig. Pachner Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giovaninetti Edoardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, designa per proprio rappresentante il sig. Pachner Carlo di Michele chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di Borsa, del Comitato direttivo degli agenti di cambio e del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Torino;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;

Decreta:

Il signor Pachner Carlo è nominato rappresentante del sig. Giovaninetti Edoardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2833)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, con foglio 7 agosto 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 1006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio u. s., riguardante l'autorizzazione alle Associazioni professionali ed Istituti collaterali ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni.

(2867)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento mezzo foglio cedole.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita ex cons. 5 per cento n. 228376 di L. 300, intestato a Cacace Arturo fu Giuseppe e ipotecato a favore di Imperatore Giuseppe e Vincenzo di Gennaro, giusta atto 30 aprile 1921, rogato Bonucci, notaio in Napoli.

Il certificato stesso reca a tergo dichiarazione di consenso da parte del titolare, in autentica Bonucci di Napoli 18 dicembre 1933 con delega a Bernard Eugenio fu Luigi pel ritiro dei nuovi titoli.

Poichè peraltro detto certificato risulta mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2837)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 87; num. del certificato provvisorio 13709 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 20 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Torresani Virgilio - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 88; num. del certificato provvisorio 17325 - Consolidato 5 % - Data di emissione 2 febbraio 1927 Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Eberhart Caterina - Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 89; num. del certificato provvisorio 16198 Consolidato 5 % Data di emissione: 24 gennaio 1927 Ufficio di emissione. Banca Italia di Trento Intestazione. Giacomozzi Maria Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 90; num. del certificato provvisorio 16584 Consolidato 5 % - Data di emissione: 24 gennaio 1927 Ufficio di emissione. Banca Italia di Trento Intestazione: Nesler Guida fu Cirillo Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 91; num. del certificato provvisorio 4616 Consolidato 5 % Data di emissione: 11 gennaio 1927 Ufficio di emissione Banca Italia di Trento Intestazione: Eccher Riccardo fu Carlo Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti 92; num, del certificato provvisorio 7611 Consolidato 5 % Data di emissione: 18 gennaio 1927 Ufficio di emissione Banca Italia di Trento Intestazione: Romen Giuseppe di Antonio Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 93; num. del certificato provvisorio 16507 Consolidato 5 % Data di emissione. 20 novembre 1927 Ufficio di emissione Banca Italia di Verona Intestazione: Vivaldi Giovanni fu Riccardo Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 94; num. del certificato provvisorio 6019 Consolidato 5 % Data di emissione: 21 gennaio 1927 Ufficio di emissione Banca Italia di Pola Intestazione: Codnich Giovanni fu Margherita Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 7 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1186)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni 5 per cento delle strade ferrate del Tirreno acquistate per l'ammortamento al 1° gennaio 1935-XIII dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

SERIE *A*.

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
321	322	2	62596	62615	20
588	—	1	63696	63700	5
6121	—	1	81781	81785	5
7551	—	1	85931	85935	5
8463	—	1	92326	92330	5
9617	9629	13	93346	93350	5
58646	58680	35			

SERIE *B*.

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
1525	1526	2	54901	54910	10
1974	—	1	55001	55010	10
1980	—	1	55346	55350	5
2141	—	1	55381	55385	5
7049	7050	2	57771	57775	5
7468	—	1	57856	57860	5
8905	—	1	58021	58025	5
9177	—	1	66716	66720	5
9362	—	1	66806	66810	5
9743	—	1	73401	73405	5
9859	—	1	73961	73965	5
9861	—	1	78976	78985	10
15096	15115	20	94036	94040	5
15646	15660	15	96801	96805	5
21981	21985	5	98541	98545	5
37166	37180	15	98711	98715	5
38171	38190	20	98716	98720	5
40931	40935	5	98736	98745	10
47731	47735	5	99886	99890	5
48711	48715	5	99966	99970	5
53351	53355	5			

SERIE *C*.

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
538	—	1	22646	22650	5
826	—	1	26101	26115	15
1500	—	1	32671	32675	5
1866	1868	3	43521	43525	5
3960	—	1	44916	44930	15
4001	—	1	45511	45515	5
4167	4168	2	45536	45540	5
5633	—	1	46176	46180	5
6204	—	1	46211	46215	5
6208	—	1	46711	46715	5
6918	6925	8	54221	54225	5
6955	6956	2	54281	54285	5
6982	6983	2	55016	55020	5
6998	—	1	56716	56720	5
7129	—	1	65466	65470	5
7189	—	1	66071	66075	5
7191	—	1	66091	66100	10
7289	—	1	69071	69075	5
7386	7387	2	71161	71165	5
7496	7497	2	75331	75335	5
7923	—	1	76196	76200	5
7939	—	1	78796	78800	5
8521	8522	2	83436	83440	5
9189	—	1	84306	84310	5
9217	9218	2	85841	85870	30
9308	—	1	86356	86360	5
9497	—	1	88116	88120	5
9501	—	1	88166	88170	5
9586	—	1	88241	88245	5
14886	14890	5	94016	94120	105
16056	16060	5	94171	94220	50

SERIE *D*.

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
112	—	1	1299	—	1
422	424	3	1929	1933	5
778	781	4	12081	12085	5
933	—	1	12556	12560	5
956	—	1	12831	12835	5
1001	—	1	18311	18315	5
1288	1289	2	25556	25560	5

(2872)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data: 2 gennaio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione: Balsamini Ettore di Cesare — Titoli del Debito pubblico: un titolo Prestito Littorio — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 10 novembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Faini Arturo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: un titolo Consolidato 5 per cento — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 178 — Data: 10 giugno 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Palazzo Giovanni fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: un certificato Redimibile 3,50 per cento — Capitale: L. 1700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2839)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Pancrazio (Ravenna).

Verbale della seduta tenuta il 4 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Pancrazio di Russi (Ravenna), e nella quale il dott. Ezio Zauli, è stato eletto a presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2846)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 174 e 175 della legge comunale e provinciale testo unico 3 marzo 1934, n. 383, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1929, n. 190;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 17, 18 e 19 del mese di gennaio 1938-XVI, nelle seguenti prefetture del Regno:

Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona.

I prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2809)

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visti gli atti relativi al concorso per i posti di levatrice condotta, vacanti nella provincia di Lucca, bandito in data 6 marzo 1936-XV;

Visto il decreto Ministeriale del 16 febbraio 1937-XV, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la relazione in data 17 giugno 1937, dalla medesima compilata nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti al posto di levatrice condotta vacante nella Provincia, deliberata dalla Commissione giudicatrice:

1. Fontanini Fosca nei Doveri . . . . . con voti 51,50
2. Pergola Annunziata . . . . » » 42,87
3. Bacini Maria-Anna . . . . » » 36,06

Copia del presente decreto sarà pubblicata a termini di legge all'albo pretorio della Regia Prefettura e in quello del comune di Fosciandora.

Lucca, dal palazzo del Governo, addì 4 agosto 1937 - Anno XV.

Il Prefetto.

(2819)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.